I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/75 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 823/75 [2] prevede che al più tardi, fino al 30 giugno 1975, il dazio applicabile al piombo greggio « altro » della sottovoce 78.01 A II ed allo zinco greggio della sottovoce 79.01 A, è del 4,5 % con un minimo di riscossione di 1,1 unità di conto ed un massimo di riscossione di 1,32 unità di conto per 100 kg peso netto ;

considerando tuttavia che i dazi relativi alle due sottovoci succitate sono consolidati nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio al tasso di 1,32 unità di conto per 100 kg peso netto ;

considerando che sono in corso negoziati in base all'articolo XXVIII, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, al fine di deconsolidare tali dazi ; che è molto improbabile che detti negoziati siano conclusi entro il 30 giugno 1975, data di scadenza dei dazi attualmente applicabili ;

considerando che, in attesa dei risultati dei negoziati, la Comunità ha interesse a prorogare per una durata di 6 mesi l'applicazione di tali dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue :

1. alla sottovoce 78.01 A II, il testo della nota in calce (b) è sostituito dal testo seguente :

« (b) Fino al 31 dicembre 1975 al più tardi, è applicabile il dazio di 4,5 % con un minimo di riscossione di 1,1 unità di conto e un massimo di riscossione di 1,32 unità di conto per 100 kg peso netto. » ;

2. alla sottovoce 79.01 A, il testo della nota in calce (a) è sostituito dal testo seguente :

« (a) Fino al 31 dicembre 1975 al più tardi, è applicabile il dazio di 4,5 % con un minimo di riscossione di 1,1 unità di conto e un massimo di riscossione di 1,32 unità di conto per 100 kg peso netto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

---

(1) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 3.